



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (DDPSD), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278450 in data 27 aprile 2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto promuove e coordina la ricerca scientifica e concorre, nei limiti previsti dall'art. 39, quarto comma, dello statuto d'Ateneo, alla gestione della didattica, nell'ambito delle scienze giuridiche ed economiche relative ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti, insieme agli altri Dipartimenti associati al Collegio didattico interdipartimentale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, e di altri corsi di laurea che venissero eventualmente attivati.

2. In coerenza con le suesposte finalità, il Dipartimento promuove e favorisce la ricerca scientifica sia individuale sia di gruppo degli studiosi che ad esso afferiscono, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno, provvedendo alla pubblicazione e diffusione dei risultati conseguiti; organizza seminari ed incontri di studio a carattere nazionale e internazionale; cura rapporti con strutture scientifiche di pari livello in Europa e nel mondo; partecipa e favorisce la partecipazione dei propri membri alle attività di organizzazioni e società scientifiche nazionali e internazionali; mantiene i rapporti con strutture accademiche in Italia e all'estero, anche mediante scambi e soggiorni di docenti e ricercatori; promuove e cura i rapporti con soggetti ed enti che possano contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca in tutte le forme ammesse dai Regolamenti di Ateneo; assolve a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolge, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.

3. Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto ha la propria sede amministrativa in via Festa del Perdono, n. 7, 20122 Milano. Si avvale degli spazi ad esso assegnati o da assegnarsi dai competenti organi dell'Ateneo, nonché dei beni mobili, delle dotazioni bibliografiche, delle attrezzature, avuti in uso o da acquisirsi, necessari per lo svolgimento della sua attività.

4. Ai soli fini dell'organizzazione interna, il Dipartimento si articola in Sezioni come specificato al successivo art. 8.



Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove e coordina la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze giuridiche ed economiche relative ai settori del diritto civile italiano, europeo e comparato, del diritto commerciale, del diritto del lavoro, del diritto romano, della storia del diritto e dei connessi profili di analisi e politica economica, in una proficua integrazione di discipline omogenee in cui dimensione storica e realtà attuale dell'esperienza giuridica si arricchiscono e vivificano reciprocamente.
2. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento risultano indicati nel Decreto istitutivo.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti, concorre, insieme agli altri Dipartimenti associati al Collegio didattico interdipartimentale, alla gestione dell'attività didattica dell'Ateneo, nell'ambito del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e al Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, e di altri corsi di laurea che venissero eventualmente attivati.
2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti, il Dipartimento partecipa alla attività di formazione post-laurea, promuovendo l'attivazione di Corsi di perfezionamento, Master e altre attività formative di natura professionalizzante.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto concorre allo svolgimento dell'attività di formazione con particolare riguardo a quella postlaurea e specialistica, mediante l'attivazione e l'organizzazione di corsi di Dottorato afferenti alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche.

Art. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza. In conformità al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per il suo funzionamento il Dipartimento gestisce: la dotazione ordinaria di funzionamento; le quote sui contributi per i corsi di Dottorato di ricerca, di perfezionamento e Master in esso attivati; le assegnazioni per l'acquisto di attrezzature didattiche e



scientifiche e di materiale bibliografico; i finanziamenti di enti e di privati specificamente assegnati al Dipartimento; i finanziamenti derivanti dalle attività per conto terzi; i fondi di Ateneo attribuiti ai singoli docenti e ricercatori che al medesimo afferiscono e i fondi di ricerca di cui siano titolari gli stessi soggetti, ferma restando, in entrambi i casi, la loro disponibilità da parte del titolare; ogni altro fondo, finanziamento o contributo di ricerca che dovesse derivare dall'Ateneo, dal Ministero o da altri soggetti pubblici o privati.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. Partecipano altresì all'attività del Dipartimento i titolari di assegni di ricerca presso lo stesso attivati nonché i dottorandi di ricerca nell'ambito dei corsi ai quali partecipa il Dipartimento stesso.

4. Per favorire l'apporto ad attività del Dipartimento, secondo le varie possibili esigenze e nelle forme più opportune, di suoi Professori con una lunga ed apprezzata esperienza di insegnamento e di ricerca, cessati dal servizio nell'Università di Milano, ma tuttora impegnati in una significativa attività di ricerca, il Consiglio può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi, nonché alle risorse informatiche e bibliotecarie dell'Ateneo, a Professori in pensione che ne facciano annualmente domanda e che abbiano prestato servizio presso l'Università di Milano per non meno di 10 anni. Il nome di ciascuno dei Professori di cui sopra sarà inserito nell'elenco dei Professori del Dipartimento con la qualifica di "Professore ordinario/associato in pensione".

Art. 8

Sezioni Scientifiche

1. Il Dipartimento si articola in cinque sezioni scientificamente omogenee: *a)* Diritto civile italiano, europeo e comparato (IUS 01 e IUS 02); *b)* Diritto commerciale e industriale (IUS 04 e SECS P02); *c)* Diritto romano e diritti dell'antichità (IUS 18); *d)* Storia del diritto medievale e moderno (IUS 19); *e)* Diritto del lavoro e della previdenza sociale (IUS 07).



2. La Sezione promuove e coordina l'attività scientifica e didattica dei professori, dei ricercatori e degli assistenti ordinari che ad essa aderiscono. In particolare alla Sezione è delegata la cura e l'incremento del patrimonio bibliografico in essere, nonché la promozione delle iniziative a carattere non interdisciplinare. La Sezione formula, inoltre, proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento in merito alle attività didattiche nei settori specifici di competenza.
3. L'adesione dei professori e dei ricercatori alla Sezione è ratificata dal Consiglio del Dipartimento.
4. Le variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni, così come l'istituzione di nuove Sezioni o la cessazione di quelle esistenti, devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9

Il coordinatore di sezione

1. L'organizzazione dell'attività della Sezione ed i rapporti con il Direttore ed il Consiglio sono curati dal Coordinatore di Sezione. Il Coordinatore di Sezione convoca le riunioni degli aderenti alla Sezione; rappresenta le esigenze della Sezione in seno agli organi del Dipartimento; predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sul complesso delle ricerche programmate nell'ambito della Sezione da trasmettere al Direttore.
2. E' designato Coordinatore di Sezione uno tra i professori di ruolo di prima fascia o tra i professori di ruolo di seconda fascia aderenti alla stessa.
3. Il Coordinatore della Sezione è nominato dal Direttore del Dipartimento su proposta della maggioranza dei componenti (professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori) della Sezione.
4. Il Coordinatore di Sezione rimane in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

1. Il Consiglio di Dipartimento provvede a:
 - a) deliberare sulla proposta di aggregazione alle Facoltà o Scuole dell'Ateneo da sottoporre all'approvazione del Senato accademico.
 - b) eleggere, tra i professori e ricercatori che compongono la Giunta, i membri del Comitato di Direzione delle Facoltà o delle Scuole cui il Dipartimento è raccordato, in numero pari al



10% dei componenti del Consiglio di Dipartimento, approssimato per difetto, in modo tale che sia assicurata la rappresentanza all'interno del Comitato di ciascuna Sezione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 40 comma 7 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza, il rappresentante di ciascuna sezione è eletto, tra i componenti della Giunta, dalla maggioranza dei docenti e ricercatori appartenenti alla relativa sezione; gli altri componenti sono eletti in un unico collegio con elettorato attivo di tutti i membri del Consiglio di dipartimento

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita, a tal fine, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento interno del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, nonché, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni;
- d) ratificare le adesioni alle singole Sezioni di professori, ricercatori ed assistenti ordinari;
- e) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le



deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

- g) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- h) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- i) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- j) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- k) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- l) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- m) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- n) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- o) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- p) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- q) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- r) valutare ed esaminare, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, le richieste di mobilità interna presentate da parte di professori di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso un altro dipartimento dell'Ateneo ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto;
- s) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;



- t) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto, dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato e dell'art. 10 del presente Regolamento;
- u) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, al Collegio didattico interdipartimentale e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- v) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- w) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica e di attività di consulenza; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- x) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- y) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici;
- aa) costituire eventuali Commissioni istruttorie;
- bb) assumere le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
- cc) deliberare su tutte le materie che gli vengano sottoposte dal Direttore, ai sensi delle norme statutarie e regolamentari;
- dd) deliberare ogni anno l'ammontare della quota delle risorse disponibili da destinare alle singole Sezioni per l'esercizio in autonomia delle proprie competenze scientifiche.

3. Spetta inoltre al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento e sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare le proposte di conferimento di *lauree honoris causa* a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento e sono sottoposte al Senato accademico.



Le deliberazioni di cui al precedente comma 2°, lettere. d),f),h) n), x), y) possono essere delegate alla Giunta con deliberazione assunta a maggioranza assoluta.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio:

- a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento;
- b) il Responsabile amministrativo;
- c) i coordinatori delle aree tecnico-scientifica, elaborazione dati e delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento;
- d) una rappresentanza eletta del personale tecnico-amministrativo determinata facendo riferimento alla media tra la quota del 20% del personale interessato e la quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- e) due rappresentanti eletti dei titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento;
- f) due rappresentanti eletti degli iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;
- g) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale (ovvero ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico) di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio.

2. I rappresentanti di cui alla lettera d) e f) durano in carica tre anni, senza limiti di rieleggibilità; i rappresentanti di cui alle lettere e) durano in carica due anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio di cui alle lettere d), e), f) e g) non ne inficia il valido funzionamento.

3. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) e f) sono indette dal Direttore e si svolgono a scrutinio segreto. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. Il seggio è composto dal Direttore o da un suo delegato, dal Segretario amministrativo o da un professore o da un ricercatore designato dal Direttore e da un rappresentante di una delle categorie interessate alla votazione. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Direttore.

4. La rappresentanza studentesca di cui alla lettera g) non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

5. Qualora un membro eletto del Consiglio si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o della categoria per la quale è stato eletto, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni; a tal fine, il Direttore del Dipartimento indice l'elezione per la sostituzione, all'interno della componente interessata; il nuovo membro rimane in carica per il tempo residuo.

6. Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento.



7. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e le questioni riguardanti i compiti didattici, limitatamente alla relativa copertura, è riservata ai professori e ai ricercatori. Le delibere sulle richieste di afferenza al Dipartimento di cui alla lettera *r*) dell'art. 12 sono adottate dal Consiglio nella composizione limitata ai professori e ai ricercatori; nella stessa composizione il Consiglio ratifica le adesioni alle Sezioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 12.
8. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.
9. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
10. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento e delle singole Sezioni; è responsabile della gestione del budget assegnato; ha la responsabilità, in solido con il Segretario amministrativo, delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento; salva comunque la specifica responsabilità del personale per le attrezzature scientifiche e didattiche cui sia preposto, il Direttore è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento del Dipartimento.

2. Spetta, in particolare, al Direttore:

- 1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- 2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa



entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- 4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- 5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- 6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- 7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- 8) designare il Vicedirettore;
- 9) autorizzare le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- 10) sottoscrivere le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- 11) stipulare i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- 12) avanzare al Consiglio ogni proposta che ritenga utile per il miglior funzionamento e l'estensione dei servizi e delle dotazioni tecniche, strumentali, bibliografiche, o altrimenti configurate, in uso del Dipartimento;
- 13) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Art. 15

Elezione del Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero, tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum richiesto.
2. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Le elezioni sono indette e si svolgono con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
3. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; a partire dalla quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.



Art. 16
Vicedirettore

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il mandato del Vicedirettore coincide con quello del Direttore. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.

Art. 17
La Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue attribuzioni. Essa ha, in particolare, compiti di coordinamento e di istruttoria, predispone il piano annuale di sviluppo delle ricerche e delle attività del Dipartimento e le richieste e le iniziative alle medesime connesse; assume le eventuali altre funzioni e svolge i compiti che le siano demandati dal Consiglio di Dipartimento.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo o figura equivalente.

Ne fanno inoltre parte nel limite del 15 % dei componenti del Dipartimento:

- i Coordinatori delle Sezioni scientifiche;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- gli ulteriori componenti eletti fra i docenti e i ricercatori confermati del Dipartimento.

3. Sono membri di diritto il Direttore, il Vicedirettore, il Responsabile amministrativo, i Coordinatori delle cinque Sezioni scientifiche e, se appartenente al Dipartimento, il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale.

Gli altri componenti vengono eletti dal Consiglio di Dipartimento in un unico collegio.

Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto tra quelli già membri del Consiglio.

Le elezioni sono indette dal Direttore successivamente alla sua nomina.

Il seggio è composto dal Direttore o da un suo delegato, dal Responsabile amministrativo o da un professore o da un ricercatore designato dal Direttore e da un rappresentante di una delle categorie interessate alla votazione.

Devono essere componenti della Giunta almeno un professore associato e un ricercatore confermato.

La composizione della Giunta deve assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifiche presenti nel Dipartimento.

Ai membri della Giunta vengono conferite deleghe o incarichi dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

4. La Giunta rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. I componenti eletti non sono immediatamente rieleggibili più di una volta. Se un membro eletto della Giunta si dimette o cessa di far parte del Dipartimento o della categoria per la quale è stato eletto, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in caso di esaurimento della graduatoria, il



Direttore indice l'elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata; il mandato del nuovo membro cessa con la scadenza della Giunta.

5. La Giunta è convocata dal Direttore ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno quattro volte all'anno oppure su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti o almeno due membri della Giunta. La convocazione è fatta per iscritto o anche a mezzo di posta elettronica almeno dieci giorni prima della seduta; in caso di necessità e urgenza tale termine può essere ridotto fino a due giorni. Il Direttore iscrive nell'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, sottratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta, convocando entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che disposizioni di questo regolamento, norme legislative o statutarie richiedano maggioranze qualificate.

3. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile amministrativo o da un professore a ciò designato dal Direttore.

4. I verbali delle sedute del Consiglio sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti alla approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva. In tal caso, copia del verbale è inviata ai componenti del Consiglio a mezzo posta elettronica entro i quindici giorni precedenti la seduta successiva. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante. Copie dei verbali approvati delle riunioni del Consiglio vanno trasmesse alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti, nonché, quando si sia deliberato in merito alla richiesta o alla destinazione di posti di professore o ricercatore o alla chiamata di professori di ruolo, al Consiglio di Amministrazione.

5. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

6. Le previsioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al funzionamento della Giunta.



Art. 19

Collegi didattici interdipartimentali

La responsabilità della gestione didattica è attribuita, ai sensi dell'art. 39.4 dello Statuto, al Collegio didattico interdipartimentale di Giurisprudenza. I relativi compiti di gestione delle attività didattiche e formative, compresa la programmazione didattica e il coordinamento dei diversi insegnamenti offerti, sono esercitati dal Collegio su proposta dei Dipartimenti che agiscono d'intesa. Questi ultimi provvedono poi ad eseguire quanto deliberato in seno al Collegio stesso.

Il Dipartimento presso il quale è incardinato il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale assume il ruolo di dipartimento responsabile delle procedure amministrative

Art. 20

Sede e attrezzature

1. La sede e le attrezzature del Dipartimento possono essere utilizzate soltanto per le attività istituzionali del Dipartimento dal personale docente e tecnico-amministrativo che ne fa parte e da eventuale personale esterno appositamente autorizzato.

Art. 21

Biblioteca

1. La Biblioteca gestisce, conserva e incrementa il patrimonio documentale e bibliografico di pertinenza del Dipartimento. Il patrimonio documentale e bibliografico è ripartito tra le Sezioni nel rispetto della pertinenza originaria agli Istituti esistenti alla costituzione del Dipartimento ed è collocato nei locali che costituiscono la sede di ognuna di esse.

2. L'uso della Biblioteca è consentito ai docenti dell'Ateneo e agli studenti iscritti all'Ateneo, nonché a docenti, studenti e studiosi esterni, secondo le modalità previste dall'Ateneo stesso per le strutture bibliotecarie.

Art. 22

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'attività degli Organi collegiali nell'Università degli Studi di Milano e, più in generale, la normativa in vigore.